

A photograph of a yellow building facade with a central arched entrance. The entrance has a glass door with the words 'GIUDICE DI PACE' written on it. There are several windows with shutters and metal grilles. A person is standing on the steps leading to the entrance. The text 'CORSO del 7 NOVEMBRE 2023' is written in large red letters at the top, and 'La competenza del Giudice di Pace in materia immigrazione' is written in red below it.

**CORSO del 7 NOVEMBRE 2023**  
**La competenza del Giudice di Pace  
in materia immigrazione**

Avv. Tommaso Cataldi

G.O.P. Referente della Sez. Immigrazione

Ufficio del Giudice di Pace di MILANO

# PREMESSE

- La legge Bossi-Fini (l. 30 luglio 2002, n.189), con l'intento di ridurre gli ormai insostenibili flussi migratori verso il nostro Paese, ha portato all'introduzione di alcune importanti novità rispetto alla disciplina precedente D.L.vo 286/1998.
- E' stata introdotta, in via generale, l'immediata esecutività del decreto di espulsione, ai sensi dell'art. 13, c.3 D.L.vo 286/98, anche nei casi d'interposto gravame da parte dello straniero, nonché la precisazione che "l'espulsione è sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5", così come previsto dal c.4 del medesimo art.13.
- La Corte, con una pronuncia di illegittimità che afferma essere ampiamente annunciata (con un sostanziale rimprovero al legislatore di non aver eseguito adeguatamente le indicazioni che pure provenivano dalla sentenza n. 105 del 2001), ha censurato come insufficiente il precedente meccanismo di controllo giurisdizionale. In sostanza, gli aspetti di incostituzionalità evidenziati dalla Corte (con sentenza n.222/2004) riguardano essenzialmente due punti:
- in primo luogo, non può essere consentito di eseguire il provvedimento di accompagnamento alla frontiera prima della convalida da parte dell'autorità giudiziaria. Altrimenti, osserva la Corte, si vanificherebbe nei fatti la garanzia prevista nell'art. 13, comma 3 della Carta fondamentale, che prevede la perdita degli effetti della misura restrittiva della libertà personale nel caso di diniego o di mancata convalida da parte dell'autorità giudiziaria entro le previste 48 ore.
- Inoltre, va garantito il diritto di difesa all'interno del procedimento di convalida, quanto meno con la previsione dell'audizione dell'interessato, assistito dal difensore. La Corte ha così infitto al legislatore i paletti che non possono essere superati:
- Riassumendo:
- -il provvedimento non può essere eseguito prima che il giudice ne abbia controllato la legittimità;
- -l'interessato deve essere ascoltato, con l'assistenza del difensore.
- -Nel corso dell'udienza il G.d.P. è chiamato a un esame puntuale dell'osservanza dei termini, sulla sussistenza dei requisiti per l'espulsione e dovrà sentire l'interessato (se comparso), salvo poi assumere la propria decisione con decreto motivato entro 48 ore dalla comunicazione del provvedimento da parte dell'Autorità amministrativa. Soltanto dopo la convalida il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo.

# Intervento del D.L. 14 settembre 2004, n.241 convertito dalla L. 271/2004

- L'insieme di critiche all'impianto normativo dell'espulsione e, in particolare, la lacuna legislativa creata dalle due sentenze costituzionali citate (n. 105 del 2001 e n.222/2004), ha spinto il Governo ad adottare, in tempi brevissimi, un provvedimento "riparatorio" (D.L. 14/9/2004 n.241, conv. dalla L. 271/2004) costituito da tre soli articoli.
- La modifica più evidente introdotta è quella dell'attribuzione ai Giudici di Pace della competenza in materia di convalida dell'espulsione amministrativa, competenza sottratta quindi a quella del Tribunale monocratico;
- Altra modifica importante è quella in ossequio alla quale il provvedimento del Questore di allontanamento è sospeso fino alla decisione sulla convalida. In questo modo si rende effettivo e non solamente "cartolare" il controllo del Giudice.
- Inoltre:
- Ai sensi dell'art. 2 bis D.L. n.241/2004 (introdotto in sede di conversione) resta ferma la competenza del Tribunale in composizione monocratica e del Tribunale per i Minorenni, ai sensi dell'art. 30, c.6 e dell'art. 31 c.3 D.L.vo n.286/1998.
- "In pendenza di un giudizio riguardante le materie sopra citate", è riesumata la competenza del Tribunale per le convalide e ricorsi ex artt. 13 e 14 D.L.vo n.286/1998.


# Costituzione e organizzazione Sezione

- Come detto, la competenza in materia Immigrazione è stata attribuita al G.d.P. il 15 settembre 2004 con D.L. 241/2004, convertito con modificazioni nella L. 271/2004.
- A Milano la Sezione è composta da 18 giudici che svolgono prevalentemente le loro funzioni in altre sezioni Civile e Penale con turnazioni su 6 giorni della settimana (tre giudici per giornata, titolare, riserva e riposo a rotazione), compresi i festivi consecutivi, al fine di ottemperare alle richieste di convalida nelle 48 ore.
- Dal periodo COVID-19 le udienze di convalida si svolgono da remoto via Teams (come peraltro ora previsto dall'art. 14 c.4-bis T.U. Imm.ne, introdotto dal D.L. 10/3/2023, n.20 convertito con mod. in L. 5/5/2023 n.50) con aula appositamente dedicata ed attrezzata per ospitare il Giudice, il difensore e l'interprete.
- La competenza si articola in 4 attività:
  - 1) **TRATTAZIONE DEI RICORSI** ex art 13 c.8 D.L.vo 286/1998 e regolati dall'art. 18 D.L.vo 1/9/2011 n.150;
  - 2) Udienze per **CONVALIDE IMBARCHI IMMEDIATI** ex art. 13, c.5 bis T.U. Imm.ne;
  - 3) Udienze per **CONVALIDE MISURE ALTERNATIVE AL TRATTENIMENTO** ex art.14 c.1 bis T.U. Imm.ne;
  - 4) Udienze per convalide **TRATTENIMENTI PRESSO IL CPR** ex art. 14 c.4 T.U. Imm.ne e **relative PROROGHE**;


# FLUSSI NEGLI ULTIMI 4 ANNI

DI SEGUITO SI RIPORTANO I FLUSSI ANCHE IN PERCENTUALE DELLE RELATIVE ATTIVITA' ESPLETATE IN MILANO CON LA PRECISAZIONE CHE ANCHE NEL PERIODO COVID-19 LE ATTIVITA' SI SONO REGOLARMENTE TENUTE CON UDIENZE DA REMOTO E CON LA TRATTAZIONE DEI RICORSI CON SCAMBIO DI MEMORIE SCRITTE AUTORIZZATE DAL PRESIDENTE.


# ATTIVITA' IMMIGRAZIONE ANNO 2020




# ATTIVITA' IMMIGRAZIONE ANNO 2021



# ATTIVITA' IMMIGRAZIONE ANNO 2022



# ATTIVITA' IMM.ne anno 2023



# RICORSI AVVERSO IL DECRETO DEL PREFETTO

- Il decreto di espulsione del Prefetto può essere impugnato innanzi al Giudice di Pace nel termine di giorni 30 dalla notifica (pena inammissibilità) oppure 60 se dall'estero, nelle forme previste dall'art. 13, c.8 T.U. Imm.ne.
- La competenza è del G.d.P. del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione.
- E' prevista l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (in modo automatico, previa espressa richiesta sottoscritta dall'interessato) e la nomina di un difensore d'ufficio in mancanza di nomina di difensore di fiducia.

Il provvedimento:

-deve essere emesso in presenza di una delle **condizioni** che, ai sensi dell'art. 13 commi 2 e 3 T.U., legittimano l'espulsione;

-deve essere conforme alle norme sui **divieti di espulsione** (art.19 T.U.);

-deve contenere l'indicazione delle modalità di impugnazione (art.3.3 D.P.R. n.394/1999);

-deve essere **tradotto**, anche in modo sintetico, allo straniero che non comprende la lingua italiana, in una lingua a lui comprensibile o, se ciò non sia possibile per indisponibilità di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, in una delle lingue inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata dall'interessato (art.3.3 del D.P.R. 394/1999, come modificato dal D.P.R. 334/2004);

Ora, con la Direttiva, è prevista la divulgazione di schede informative predisposte in 5 lingue fra quelle più utilizzate e comprese dagli immigrati che entrano irregolarmente nel territorio (12, ult.c.).

-deve essere **motivato** (art. 13.3 T.U.) e ciò in relazione a tutte le determinazioni assunte dalla P.A. L'obbligo di motivazione non può essere assolto da una motivazione solo apparente, ma l'atto deve contenere l'esposizione delle circostanze di fatto che hanno dato luogo all'adozione del provvedimento così da consentire un'adeguata difesa (Cass. Civ, n.6535/2002, n.8513/2002).

-Il ricorso si definisce con sentenza impugnabile in Cassazione.

# PREPARAZIONE UDIENZA DI CONVALIDA

- Sin dal ricevimento della richiesta di trattenimento/imbarco immediato, la Cancelleria, per protocollo stabilito, se la richiesta è pervenuta prima delle ore 13,00 predispone l'udienza per la mattina del giorno immediatamente successivo.
- Se la richiesta è pervenuta dopo le ore 13,00 l'udienza sarà fissata per il secondo giorno successivo, sempre nel rispetto del termine di 48 ore che va riferito all'inizio dell'attività di udienza.
- Tutto ciò per ottemperare a quanto stabilito dall'art. 14, c.4 T.U. secondo il quale «**il difensore deve essere tempestivamente avvertito**» in modo tale da avere a disposizione un congruo tempo per conferire con lo straniero ed approntare la difesa.

# Tempestiva e puntuale comunicazione udienza

- Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 18769 del 13/07/2018** (Rv. 649652 - 01)
- In tema di immigrazione, **la nomina di un difensore** di fiducia prima dell'udienza di convalida del provvedimento di trattenimento del cittadino straniero espulso, rende necessaria la partecipazione dello stesso ed impone, di conseguenza, **una puntuale specificazione e comunicazione allo stesso del luogo e del tempo in cui si svolgerà l'udienza.** (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto del giudice di pace e, decidendo nel merito, annullato il provvedimento di trattenimento, dal momento che l'udienza si era tenuta senza il difensore nonostante la nomina tempestiva a causa della tardiva comunicazione di essa alla cancelleria del giudice di pace da parte del centro per il rimpatrio).

# IN UDIENZA

- Si tratta di un **giudizio di natura civile** e non penale. Lo ha, incidentalmente, affermato l'Ordinanza n. 11100 del 10.05.13 della Corte di Cassazione, la quale ha precisato che, in tema di espulsione dello straniero, al giudizio di convalida e di proroga del trattenimento presso un CIE, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.L.vo n. 286 del 1998, che è giudizio di natura civile, non si applica la disciplina del giudizio penale; **ne consegue che la mancata partecipazione del cancelliere all'udienza non comporta alcuna nullità del relativo procedimento.**
- In udienza, preliminarmente, il GdP si accerta se il difensore sia a **conoscenza degli atti** (notificati allo straniero) e nel caso gli da la possibilità di visionarli.
- Il GdP, verificata l'osservanza dei termini, **verifica incidentalmente la legittimità del decreto prefettizio presupposto** (che contenga una delle motivazioni elencate nel 13 c.2), nonché la ricorrenza dei requisiti di cui all'art.13 (rischio di fuga ecc. art. 13 c.4bis) rivolge allo straniero domande volte ad accertarne la modalità del suo ultimo ingresso in Italia, sulla sua situazione lavorativa/personale e familiare con il principale scopo di **verificare la ricorrenza di cause di inespellibilità.**
- Nel precisargli che non è il giudice che ha disposto l'espulsione, il GdP illustra allo straniero le **modalità dell'opposizione al Prefetto e al decreto di convalida del tratt.to**, approfittando della presenza dell'interprete.
- Infine, il GdP in caso di convalida concede la possibilità al trattenuto di **conferire privatamente con il difensore** con l'assistenza dell'interprete.

## ORDINE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA FRONTIERA DEL PREFETTO

### RISCHIO FUGA - CONCETTO

- La motivazione fornita dal Prefetto, circa la decisione di disporre l'accompagnamento immediato alla frontiera a **mezzo della forza pubblica** dello straniero, può ritenersi non censurabile qualora abbia evidenziato la sussistenza di **un rischio di fuga**, (ossia pericolo che lo stesso possa sottrarsi al rimpatrio qualora gli venisse concesso un termine per la partenza volontaria) rischio da evidenziare mediante elencazione analitica delle circostanze nel medesimo decreto espulsivo, in conformità a quanto espressamente sancito **dall'art 13, c.4 bis D.L.vo 286/98** mancato possesso di passaporto o altro documento equipollente; mancata disponibilità di alloggio; aver in precedenza dichiarato false generalità; non aver ottemperato a una precedente espulsione; aver violato anche una delle misure comma 5.2 alternative al trattenimento, articolo come novellato dal D.L. n.89 del 23 giugno 2011, definitivamente approvato il 2/8/2011.
- Va detto che **spetta allo straniero offrire elementi utili ad una valutazione a lui favorevole** della complessiva condotta tenuta nel periodo di permanenza in Italia al fine di provare l'eventuale insussistenza delle circostanze evidenziate nel decreto prefettizio (mancato interesse a far rientro nel suo Paese di origine; mancanza di garanzie finanziarie provenienti da fonti lecite utili allo scopo; indisponibilità di un alloggio stabile non precario ove possa essere rintracciata senza difficoltà; mancanza di attività lavorativa regolare).
- Tale motivazione, anche in considerazione del concetto di "rischio di fuga" analiticamente sancito dall'art. 13, c.4 bis D.L.vo 286/98 è, pertanto, sufficientemente espressiva dell'impossibilità ad assumere un diverso provvedimento, ad esempio l'ordine di rimpatrio con partenza volontaria in un periodo congruo di durata compresa tra sette e trenta giorni, così come previsto dall'art. 7 della Direttiva 2008/115/CE nonchè recepito dal novellato art. 13 D.L.vo 286/1998.

# ESECUZIONE CON ORDINE DEL QUESTORE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA FRONTIERA

Questa modalità di esecuzione del decreto di espulsione è regolata dall'art. 13 c.4 D.L.vo 286/98 e può essere adottata:

- a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c), dell'art. 13 ovvero all'[articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 31 luglio 2005, n. 155](#);
- b) b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al comma 4-bis;
- c) c) quando la domanda di permesso di soggiorno e' stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta;
- d) d) qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero non abbia osservato il termine concesso per la partenza volontaria, di cui al comma 5;
- e) e) quando lo straniero abbia violato anche una delle misure di cui al comma 5.2 e di cui all'articolo 14, comma 1-bis;
- f) f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle altre ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione dello straniero come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale;
- g) g) nell'ipotesi di cui all'art. 13 comma 5.1.

La procedura di fissazione e di svolgimento dell'udienza per la convalida, prevista dal comma 5-bis è simile a quella prevista per il trattenimento presso il CPR. In aggiunta, il giudice può autorizzare la permanenza in locali idonei presso l'ufficio di frontiera interessato sino all'esecuzione dell'effettivo allontanamento e, comunque, non oltre le 48 ore precedenti e successive all'udienza per la convalida.

Il decreto di convalida è impugnabile in Cassazione ed il ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento.

# PARTENZA VOLONTARIA

- Lo straniero, qualora non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera, ha **facoltà di richiedere un periodo per la partenza volontaria** ai sensi dell'art.13 c.5. In caso di concessione del termine il Questore chiede allo straniero di dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti e dispone, altresì, una o più delle seguenti misure:
  - a) consegna del passaporto;
  - b) obbligo di dimora;
  - c) obbligo di presentazione presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente.
- Dette misure vanno convalidate dal GdP con decreto entro 48 dalla ricezione senza necessità di udienza e, su istanza dell'interessato, possono essere modificate o revocate dal GdP

# MISURE ALTERNATIVE AL TRATTENIMENTO

- **Art. 14 c.1-bis.** Nei casi in cui lo straniero è in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e l'espulsione non è stata disposta ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del presente testo unico o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1, puo' disporre una o più delle seguenti misure:
  - a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza;
  - b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;
  - c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente.

Anche queste misure vanno convalidate dal GdP con decreto entro 48 dalla ricezione senza necessità di udienza e, su istanza dell'interessato, possono essere modificate o revocate dal GdP

## PRESUPPOSTI PER IL PRIMO TRATTENIMENTO CPR

- Ai sensi dell'art. 14 T.U. Imm.ne, quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di **situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento**, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto presso un CPR.
- Tra le situazioni che legittimano il trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate all'art. 13, c.4 bis, anche quelle riconducibili alla necessità di **prestare soccorso allo straniero** o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla **sua identità o nazionalità** ovvero **acquisire i documenti per il viaggio** o la **disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo**.

# ATTO PREFETTO PRESUPPOSTO

## Controllo incidentale

- Sez. 6 - 1, *Ordinanza n. 5750 del 07/03/2017* (Rv. 644175 - 01)
- In materia di immigrazione, il giudice, in sede di convalida del decreto di trattenimento dello straniero raggiunto da provvedimento di espulsione, è tenuto, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 in relazione all'art. 5 par. 1 della CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia regolare), **a rilevare incidentalmente, per la decisione di sua competenza, la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo, che può consistere anche nella situazione di inespellibilità dello straniero.** (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento di convalida del trattenimento, non avendo il giudice di pace verificato l'effettivo stato di gravidanza della ricorrente, condizione questa ostativa all'esecuzione del rimpatrio secondo quanto previsto dall'art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998)

# Verifica eventuale sospensiva dell'atto presupposto

- Sez. 6 - 1, *Ordinanza n. 21429 del 24/10/2016* (Rv. 642063 - 01)
- In materia di immigrazione, non può essere disposta dal tribunale la proroga del trattenimento di un cittadino straniero presso un centro di identificazione ed espulsione, quando il provvedimento espulsivo che ne costituisce il presupposto sia stato, ancorché indebitamente, sospeso, dal momento che il sindacato giurisdizionale, pur non potendo avere ad oggetto la validità dell'espulsione amministrativa, deve rivolgersi alla verifica dell'esistenza ed efficacia della predetta misura coercitiva.

# PROROGHE DEL TRATTENIMENTO

- Il procedimento deve svolgersi entro il termine già concesso con la precedente convalida. Lo ha precisato la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 13767 dell'08.06.2010 secondo la quale il provvedimento giurisdizionale di proroga del trattenimento del cittadino straniero presso un Centro di identificazione ed espulsione, può essere assunto soltanto all'esito di un procedimento di natura camerale caratterizzato dall'audizione dello interessato e dalla partecipazione necessaria del difensore; a tal fine, la richiesta di proroga e gli atti che la corredano devono pervenire all'ufficio del Giudice di Pace in tempo utile perché, previa convocazione dell'interessato e del difensore, possa tenersi l'udienza camerale ed essere assunto il decreto motivato, entro quarantotto ore dalla ricezione della richiesta, ai sensi del 4° comma dell'art. 14 del T.U. Immigrazione, ma prima della scadenza del termine assegnato a suo tempo con la convalida.

# TEMPI DELLE PROROGHE

art. 14 c.5 T.U. Imm.ne

agg.to con art.20 c.1 D.L. 19/9/23 n.124

- Prima convalida: 3 mesi
- Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori 3 MESI (alla seconda convalida).
- MASSIMO ALTRI 4 PERIODI DI 3 MESI ciascuno (MAX 12 MESI) nei casi in cui, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, l'operazione di allontanamento sia durata più a lungo a causa della mancata cooperazione da parte dello straniero o dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi. E così per un massimo di 18 mesi.
- Lo straniero che sia già stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a quello di sei mesi può essere trattenuto presso il centro alle condizioni e per la durata indicati nel periodo precedente.
- Tuttavia, in quest'ultimo caso, la direzione della struttura penitenziaria richiede al questore del luogo le informazioni sull'identità e sulla nazionalità dello stesso. Nei medesimi casi il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorità diplomatiche. Ai soli fini dell'identificazione, l'autorità giudiziaria, su richiesta del questore, dispone la traduzione del detenuto presso il più vicino posto di polizia per il tempo strettamente necessario al compimento di tali operazioni.

# SCHEMA RIASSUNTIVO TRATTENIMENTI CPR

- 3 MESI (PRIMA convalida del trattenimento presso il CPR)
- 3 MESI (SECONDA CONVALIDA)
- Nella seconda richiesta di convalida (prima proroga del trattenimento) bisogna accertare se vi è attestazione della Questura che l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà.
- ---
- 3 MESI (TERZA CONVALIDA)
- 3 MESI (QUARTA CONVALIDA)
- 3 MESI (QUINTA CONVALIDA)
- 3 MESI (SESTA CONVALIDA)
- Nelle predette ultime 4 richieste di convalida della proroga del trattenimento, max altri **12 mesi**, bisogna accertare se, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, l'operazione di allontanamento sia durata più a lungo a causa della mancata cooperazione da parte dello straniero o dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi.
- E così per un massimo complessivo di **18 mesi**.

# UDIENZA SU RICHIESTA DEL TRATTENUTO nel corso del trattenimento

- Altro momento di tutela è garantito dall'art. 15 DIR 2008/115/CE e Sent. CGUE del 28/04/2011 che conferisce il **diritto di riesame del provvedimento di proroga**, da effettuarsi con le garanzie del diritto di difesa e del contraddittorio, nelle forme del rito camerale.
- Questa opportunità non risulta sia stata mai praticata perché mai introdotta nel T.U. Imm.ne ed evidentemente ancora poco conosciuta.
- Tuttavia, più recentemente le richieste di riesame stanno via via aumentando e a Milano se ne segnalano in media circa 5 al mese, spesso con esiti positivi per il trattenuto.

*Cass. Sez. 1 - , **Ordinanza n. 27076 del 23/10/2019** (Rv. 655768 - 01)*

Lo straniero cui sia stata prorogata la misura del trattenimento presso un centro di identificazione e di espulsione (CIE) ha diritto al riesame del provvedimento di proroga ai sensi dell'art. 15 della direttiva n. 2008/115/CE, norma "self-executing" direttamente applicabile nell'ordinamento interno; il riesame deve effettuarsi con le garanzie del diritto di difesa e del contraddittorio previste dalla Costituzione e della normativa sovranazionale, assicurate, in mancanza di espressa disciplina e tenuto conto dell'esigenza di celerità della decisione, dalle forme del rito camerale ex art. 737 ss. c.p.c., già previsto per la convalida del trattenimento, idoneo a garantire il contraddittorio anche qualora non venga fissata l'udienza, essendo in tal caso le parti comunque ammesse a depositare memorie scritte.

## Estratto sentenza CGUE del 28 aprile 2011

L'art. 15 della medesima direttiva, compreso nel capo IV, relativo al trattenimento ai fini dell'allontanamento, è redatto nei seguenti termini: «1. Salvo se nel caso concreto possono essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive, gli Stati membri possono trattenere il cittadino di un paese terzo sottoposto a procedure di rimpatrio soltanto per preparare il rimpatrio e/o effettuare l'allontanamento, in particolare quando: a) sussiste un rischio di fuga o b) il cittadino del paese terzo evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento. Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile ed è mantenuto solo per il tempo necessario all'espletamento diligente delle modalità di rimpatrio. (...) 3. **In ogni caso, il trattenimento è riesaminato ad intervalli ragionevoli su richiesta del cittadino di un paese terzo interessato o d'ufficio. Nel caso di periodi di trattenimento prolungati il riesame è sottoposto al controllo di un'autorità giudiziaria.** 4. Quando risulta che non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento per motivi di ordine giuridico o per altri motivi o che non sussistono più le condizioni di cui al paragrafo 1, il trattenimento non è più giustificato e la persona interessata è immediatamente rilasciata. 5. Il trattenimento è mantenuto finché perdurano le condizioni di cui al paragrafo 1 e per il periodo necessario ad assicurare che l'allontanamento sia eseguito. Ciascuno Stato membro stabilisce un periodo limitato di trattenimento, che non può superare i sei mesi. 6. Gli Stati membri non possono prolungare il periodo di cui al paragrafo 5, salvo per un periodo limitato non superiore ad altri dodici mesi conformemente alla legislazione nazionale nei casi in cui, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, l'operazione di allontanamento rischia di durare più a lungo a causa: a) della mancata cooperazione da parte del cittadino di un paese terzo interessato, o b) dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi».

A photograph of a park with a pond, a yellow building, and trees. The word "FINE" is overlaid in large red letters. The scene shows a well-maintained park with a large, rectangular pond in the foreground. The pond is surrounded by a low stone wall with a decorative railing. In the background, there is a large, multi-story yellow building with a red roof. The building has several windows and a central entrance. The park is filled with green trees and bushes. In the distance, a tall, modern white building is visible. A person in a pink jacket is standing near the pond in the foreground.

**FINE**

Parco della Guastalla adiacente  
all'Ufficio del Giudice di Pace  
MILANO

